

DELIBERAZIONE 10 GIUGNO 2025
243/2025/R/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTI PER L'OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL TAR LOMBARDIA N. 1320 E N. 1321 DELL'11 APRILE 2025, IN TEMA DI RICONOSCIMENTO DEI CORRISPETTIVI DI REINTEGRAZIONE IN RELAZIONE A UNITÀ DI PRODUZIONE ESSENZIALI ISOLATE NELLA DISPONIBILITÀ DI ENEL PRODUZIONE S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1343^a riunione del 10 giugno 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/elt 186/11;
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2016, 192/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2017, 864/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 681/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2020, 108/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 154/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2021, 95/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 95/2021/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2021, 118/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 118/2021/R/eel);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione), del 10 agosto 2010, prot. Autorità 28809, del 17 agosto 2010;
- la comunicazione di Enel Produzione, dell’11 novembre 2010, prot. Autorità 37629, del 15 novembre 2010;
- la comunicazione di Enel Produzione, del 2 dicembre 2011, prot. Autorità 31896, del 5 dicembre 2011;
- la comunicazione di Enel Produzione, del 16 dicembre 2011, prot. Autorità 33254, del 19 dicembre 2011;
- la comunicazione di Enel Produzione, del 14 maggio 2013, prot. Autorità 18307, del 17 maggio 2013;
- la comunicazione di Enel Produzione, del 14 maggio 2013, prot. Autorità 18308, del 17 maggio 2013;
- la comunicazione di Enel Produzione, del 4 agosto 2014, prot. Autorità 22455, del 7 agosto 2014;
- la comunicazione di Enel Produzione, del 24 febbraio 2015, prot. Autorità 7030, del 27 febbraio 2015;
- la comunicazione di Enel Produzione, del 2 dicembre 2015, prot. Autorità 36630, del 10 dicembre 2015;
- la comunicazione di Enel Produzione, dell’8 agosto 2016, prot. Autorità 23265, del 17 agosto 2016;
- la comunicazione di Enel Produzione, del 9 marzo 2018, prot. Autorità 8741, del 12 marzo 2018;
- la lettera della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità (di seguito DMEA), del 14 marzo 2018, prot. Autorità 9155, di pari data;
- la comunicazione di Enel S.p.A., del 21 marzo 2018, prot. Autorità 10105, del 22 marzo 2018;
- la lettera della DMEA, del 22 marzo 2018, prot. Autorità 10115, di pari data;
- la comunicazione di Enel Produzione, del 3 aprile 2018, prot. Autorità 11664, del 4 aprile 2018;
- la comunicazione di Enel, del 22 maggio 2018, prot. Autorità 16470, del 23 maggio 2018;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia), Sezione I, 11 aprile 2025, n. 1320 (di seguito: sentenza 1320/2025);
- la sentenza del TAR Lombardia, Sezione I, 11 aprile 2025, n. 1321 (di seguito: sentenza 1321/2025).

CONSIDERATO CHE:

- le unità di produzione che operano su reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale (di seguito: unità isolate) sono essenziali per la sicurezza degli ambiti territoriali serviti da

tali reti, essendo le uniche risorse in grado di garantire la continuità del servizio elettrico su detti ambiti e di fornire anche i diversi servizi ancillari indispensabili all'erogazione di tale servizio;

- il comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 89/09 prevede che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) individui e pubblichi l'elenco delle unità isolate secondo le stesse modalità previste per gli impianti essenziali interconnessi con la rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 63 della deliberazione 111/06;
- ai sensi del comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 89/09, se un soggetto diverso dalle imprese elettriche minori dispone di unità isolate, lo stesso ha diritto a ricevere da Terna, per ciascuna unità ammessa, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) determinato dall'Autorità e pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo di validità dell'elenco;
- gli elenchi degli impianti essenziali pubblicati da Terna per gli anni 2013 e 2014 includono le seguenti unità isolate, che sono nella disponibilità di Enel Produzione: Alicudi, Capraia, Filicudi, Ginostra, Malfa, Panarea, S. Marina Salina, Stromboli, Ventotene e Vulcano (di seguito: unità isolate di Enel Produzione);
- con la deliberazione 95/2021/R/eel, l'Autorità ha determinato il Corrispettivo relativo alle unità isolate di Enel Produzione per l'anno 2013; detta deliberazione è stata assunta partendo dall'analisi dei dati economici forniti da Enel Produzione nelle istanze di reintegrazione con riferimento all'anno 2013 e ai quattro anni precedenti, da cui è emerso un progressivo aumento dei Corrispettivi richiesti, che, al netto delle dinamiche relative ai costi variabili, è prevalentemente dipeso dall'incremento dei costi fissi operativi; sono stati dunque esaminati i dati dei costi fissi operativi riconosciuti in relazione alle singole unità isolate per gli anni dal 2009 al 2012, rivalutati all'anno 2013 con l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) dell'Istat (di seguito: indice FOI) ed espressi in termini unitari (per MW), e, dal confronto di tali dati con i costi fissi operativi unitari delle unità isolate nell'anno 2013, è risultato che, nell'anno 2013, in relazione alle unità Alicudi e Filicudi, detti costi avevano subito un incremento tale da essere soltanto parzialmente ammissibili, anche considerando le taglie delle medesime unità e gli elementi informativi forniti da Enel Produzione per motivare detto aumento;
- per queste ragioni, l'Autorità, con la deliberazione 95/2021/R/eel e in relazione alle unità Alicudi e Filicudi, ha riconosciuto - ai fini della determinazione del Corrispettivo per l'anno 2013 - un importo di costi fissi operativi inferiore a quanto indicato da Enel Produzione nell'istanza di reintegrazione e tale da assicurare la corrispondenza tra il costo fisso operativo unitario (per MW) di ciascuna delle citate unità e il massimo tra i valori di seguito descritti, da calcolare previa rivalutazione al 2013, con l'indice FOI, dei costi fissi operativi unitari delle unità isolate relativi agli anni dal 2009 al 2012:
 - a) il massimo costo fisso operativo unitario annuo riconosciuto all'impianto esaminato in relazione agli anni dal 2009 al 2012;
 - b) la media tra il massimo costo fisso operativo unitario annuo riconosciuto rispetto ai menzionati quattro anni per l'unità isolata con capacità inferiore più prossima a

quella dell'impianto considerato e il corrispondente massimo costo dell'unità isolata con capacità superiore più prossima a quella dell'impianto esaminato;

- con la deliberazione 118/2021/R/eel, l'Autorità ha determinato il Corrispettivo relativo alle unità isolate di Enel Produzione per l'anno 2014, riconoscendo, con riferimento alle unità Alicudi, Capraia, Ventotene e Vulcano, un importo di costi fissi operativi inferiore a quanto indicato da Enel Produzione nell'istanza di reintegrazione dei costi relativa al 2014, per le medesime ragioni e con un'impostazione metodologica analoga a quella descritta ai precedenti alinea (è stato usato il quadriennio 2010-2013 come periodo di riferimento).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- Enel Produzione ha promosso ricorso avverso le deliberazioni 95/2021/R/eel e 118/2021/R/eel, formulando, tra le varie censure, quelle della mancanza di una previa comunicazione delle ragioni ostative all'integrale accoglimento dell'istanza e della carenza di motivazione;
- il TAR Lombardia, con sentenze 1320/2025 e 1321/2025, ha accolto i ricorsi promossi da Enel Produzione; in particolare, il TAR Lombardia ha ravvisato:
 - la mancanza di contraddittorio, avendo l'Autorità richiesto ad Enel Produzione alcune delucidazioni e alcuni dati integrativi circa le domande di reintegrazione dei costi presentate dalla società, ma omettendo di comunicare all'utente, prima dell'adozione del provvedimento finale sfavorevole, i motivi ostativi all'accoglimento integrale delle istanze;
 - l'illegittimità dei provvedimenti per carenza di motivazione, avendo l'Autorità esplicitato le ragioni del mancato riconoscimento integrale dei costi operativi soltanto a posteriori con la memoria depositata in giudizio;
- in conseguenza di tali pronunce, l'Autorità è tenuta a riesercitare il potere di determinazione del corrispettivo a reintegrazione dei costi per le unità isolate di Enel Produzione, relativo agli anni 2013 e 2014, nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie partecipative, con particolare riferimento, quindi, a quanto disposto dal dPR 244/01.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ottemperare alle sentenze 1320/2025 e 1321/2025, avviando i relativi procedimenti nei termini di cui sopra

DELIBERA

1. di avviare, in ottemperanza alle sentenze del TAR Lombardia 1320/2025 e 1321/2025, procedimenti volti alla determinazione del corrispettivo a reintegrazione dei costi per

- le unità di produzione isolate nella disponibilità di Enel Produzione S.p.A per l'anno 2013 e per l'anno 2014;
2. di assegnare la responsabilità dei procedimenti al Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità, precisando che presso tale direzione potranno essere formulate eventuali richieste di accesso agli atti del procedimento;
 3. di ricordare che i soggetti che partecipano al procedimento possono chiedere di essere sentiti dal Collegio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 10 del dPR 244/01, facendone richiesta entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, e comunque entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 16 del medesimo dPR 244/01;
 4. di prevedere che i procedimenti di cui al punto 1 si concludano entro il 10 dicembre 2025;
 5. di trasmettere il presente provvedimento a Enel Produzione S.p.A. e a Terna S.p.A.;
 6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini